

TI_GERICHTE 60.2008.329 vom 16. Dezember 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2008.329

FR: TI_GERICHTE 60.2008.329 du 16 décembre 2008

IT: TI_GERICHTE 60.2008.329 del 16 dicembre 2008

Regeste

Ricorso contro la decisione dle giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale da una pena detentiva. assistenza riabilitativa. norme di condotta. proroga della durata del periodo di prova

Erwägungen

E. 1

Giusta i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP, contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 95 cpv. 3-5 CP) è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. La tempestività del ricorso in esame, introdotto il 20/21.10.2008, e la legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata sono pacifiche e peraltro incontestate.

E. 2

Nel caso in cui la persona liberata condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa [intesa a preservare l'assistito dalla recidiva, promuovendone l'integrazione sociale (art. 93 cpv. 1 CP; (cfr., al proposito, FF 1999 p. 1807/1808)] o disattende le norme di condotta [le quali possono essere impartite al condannato dal giudice o dall'autorità preposta all'esecuzione delle pene per il periodo di prova e concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica o psicologica (art. 94 CP; cfr., al proposito, FF 1999 p. 1809/1810)], oppure se questi provvedimenti si rivelano inattuabili o non più necessari, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene (art. 89 cpv. 3 CP in relazione con l'art. 95 cpv. 3-5 CP). In questi casi il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene ha la facoltà di prorogare la durata del periodo di prova (art. 95 cpv. 4 lit. a CP), di porre fine all'assistenza riabilitativa o di riorganizzarla (art. 95 cpv. 4 lit. b CP), oppure di modificare o abrogare le norme di condotta o di impartirne di nuove (art. 95 cpv. 4 lit. c CP). Se vi sia seriamente d'attendarsi che il condannato commetterà nuovi reati, il giudice ha, quale ultima ratio, la facoltà di revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o di ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura (art. 95 cpv. 5 CP; cfr. FF 1999, p. 1810-1812; BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 5 ss. ad art. 95 CP; DTF 118 IV 330 ss., in cui il Tribunale federale ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale della pena va in ogni modo pronunciata con riserbo nel caso in cui l'interessato non abbia rispettato una norma di condotta, ma non sia ricaduto nella delinquenza dopo la sua condanna, viva in un ambiente familiare stabile e dia soddisfazione sul posto di lavoro).

E. 3

Il qui ricorrente lamenta anzitutto che nella decisione 6.10.2008 il giudice dell'applicazione della pena non avrebbe tenuto conto che egli con scritto 5.9.2006 (recte: 5.10.2006) aveva comunicato alla SEPTEM che avrebbe mantenuto per un certo periodo la sua occupazione presso la _____, che avrebbe continuato un'attività lavorativa nel ramo edile unitamente a suo fratello e che si sarebbe trasferito, con la sua famiglia, in Svizzera (ricorso 20/21.10.2008, p. 1; cfr. anche scritto 6.10.2006 di RI 1, inc. SEPTEM _____). Sostiene poi che " (...). Visto che nel tempo tutto si è mutato circa le mie decisioni, allora formulate al Consiglio di vigilanza, e che a oggi nulla rispecchia quanto a suo tempo dichiarato, ovviamente in misura economicamente conveniente per la mia persona nonché la mia famiglia, che la svizzera non avrebbe potuto offrirmi, se non facendo capo alle strutture sociali, il mio domicilio e residenza è rimasto in (...)
_____ (_____), vale a dire sul territorio _____ ", chiedendosi parimenti quale ruolo possa svolgere l'Ufficio di patronato oltre i confini del territorio elvetico, ritenendo parimenti che il suo compito non possa estendersi anche all'estero (ricorso 20/21.10.2008, p. 1/2). Non condivide nemmeno la conclusione alla quale è giunto il giudice dell'applicazione della pena che ha prorogato della metà la durata del periodo di prova, essendo a suo giudizio una decisione inammissibile e penalizzante non avendo più avuto alcun problema con la giustizia dal 12.11.2006, ossia dal giorno della sua liberazione condizionale. Ammette comunque di essersi sottratto all'obbligo di sottoporsi a patronato, asserendo nondimeno di aver apportato delle giustificazioni plausibili e che tale misura inciderebbe sulla sua situazione finanziaria (80 km andata/ritorno dalla sua abitazione fino all'Ufficio di patronato) e muterebbe il suo budget a disposizione. Chiede infine che l'assistenza riabilitativa venga sospesa, essendo a sua mente sproporzionata e incompatibile con la sua situazione economica e geografica; in via subordinata, che il residuo della pena da scontare pari a quattro mesi sia commutata in una pena pecuniaria o in lavoro di pubblica utilità. A torto.

E. 4

Va preliminarmente osservato che, per quanto concerne la sentenza di condanna 23.10.2007 emanata dal presidente della Pretura penale, RI 1 è stato condannato a proposito dei fatti accaduti nel periodo compreso tra il 29.9.2006 e il 2.10.2006, come descritto nel decreto di accusa 20.3.2007 (DA _____, cfr., nel dettaglio, sentenza 23.10.2007, inc. _____ della Pretura penale). Trattasi di fatti accaduti prima che RI 1 avesse espiato i 2/3 della pena inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di _____ con giudizio 10.8.2006 (inc. TPC _____) (e quindi quando egli si trovava ancora in esecuzione della pena), e prima che egli, su decisione dell'allora competente Consiglio di vigilanza, fosse stato liberato condizionalmente ai sensi dell'art. 38 cifra 1 vCP (corrispondente all'attuale art. 86 cpv. 1 CP). Il giudice dell'applicazione della pena ha al riguardo ritenuto che l'infrazione commessa da RI 1 non richiede la revoca della liberazione condizionale concessagli il 12.11.2006 [" (...). Sebbene questo reato rappresenti una grave mancanza nei confronti delle autorità di esecuzione, si deve comunque rilevare che dal 2006 sino ad oggi egli non ha più commesso nuovi reati. La natura dell'infrazione commessa, che non è certo da banalizzare, non è comunque di una gravità tale da richiedere, di per se stessa, la revoca della liberazione condizionale a suo tempo concessa ", che " (...), la prognosi a suo tempo espressa dal Consiglio di vigilanza seppure con ben determinate misure di contenimento, può ancora essere considerata come non negativa ", che " nonostante questa ricaduta, i due anni trascorsi dai reati, hanno d'altronde dimostrato come le valutazioni formulate dal Consiglio di vigilanza, erano comunque corrette e che l'interessato è in grado di vivere

esente da pena ", e che quest'ultimo ha pagato la pena pecuniaria e le spese giudiziarie scaturite dalla sentenza 23.10.2007 della Pretura penale, adducendo che " (...) si spera che la stessa sia servita anche da monito per il futuro " (decisione 6.10.2008, p. 4/5 inc. GIAP _____)].

E. 5

Ora, come esposto, la SEPTEM, in applicazione degli art. 89 cpv. 3 e art. 95 cpv. 3 CP, ha segnalato al giudice dell'applicazione della pena che RI 1 non avrebbe rispettato quanto sancito dall'allora competente Consiglio di vigilanza nel decreto 16.10.2006 (inc. _____ del Consiglio di vigilanza, inc. _____). Il predetto giudice, dopo averlo sentito alla presenza del suo patrocinatore, ha deciso di prorogare della metà la durata del periodo di prova in applicazione dell'art. 95 cpv. 4 lit. a CP. A ragione.

E. 5.1

Dallo scambio epistolare intercorso tra l'Ufficio di patronato e RI 1 emerge, in maniera incontrovertibile, che quest'ultimo non abbia rispettato quanto disposto dall'allora competente Consiglio di vigilanza con decreto 16.10.2006: egli, in effetti, non ha dato seguito – come peraltro da lui stesso ammesso – né alle convocazioni ricevute da parte dell'Ufficio di patronato (sottraendosi in tal modo all'assistenza abilitativa), né alla richiesta di produrre la documentazione atta a comprovare che egli abbia effettivamente ottemperato all'obbligo di mantenere un'attività lavorativa (quale norma di condotta) (cfr., al proposito, gli scritti datati 31.10.2007, 19.11.2007, 30.11.2007, 13.12.2007, 28.1.2008, 21.2.2008 e 3.4.2008 dell'Ufficio di patronato, nonché lo scritto 26/27.11.2007 e lo scritto erroneamente datato 26.11.2007 e ricevuto il 20.12.2007 dall'Ufficio di patronato, di RI 1, tutti annessi alla lettera 15.5.2008 dell'Ufficio di patronato, inc. _____). Dalle motivazioni apportate dal qui ricorrente nelle due lettere trasmesse all'Ufficio di patronato traspare inoltre – mediante giustificazioni invero poco plausibili e inconsistenti (tra cui il fatto di essere residente in _____) – il suo tentativo di sottrarsi all'assistenza riabilitativa e alla norma di condotta di cui al decreto 16.10.2006 dell'allora Consiglio di vigilanza (cfr., al proposito, lo scritto 26/27.11.2007 e lo scritto erroneamente datato 26.11.2007 e ricevuto il 20.12.2007 dall'Ufficio di patronato, entrambi annessi alla lettera 15.5.2008 dell'Ufficio di patronato, inc. SEPTEM _____).

E. 5.2

Va anzitutto chiarito al qui ricorrente che tutte le autorità (già) coinvolte nel presente procedimento (in particolare la Corte delle assise correzionali di _____, l'allora competente Consiglio di vigilanza, la SEPTEM, l'Ufficio di patronato, il giudice dell'applicazione della pena e anche questa Camera) non vogliono in alcun modo ostacolare la sua vita privata e professionale, ma soggiacciono all'obbligo di aiutarlo a reinserirsi nella società, nel suo nucleo familiare e nella sua attività professionale, per impedire possibili recidive da parte sua. Ciò che è attuabile mediante l'ausilio dell'assistenza riabilitativa (art. 93 CP) e delle norme di condotta (art. 94 CP). Dal Messaggio numero 98.038 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, risulta, al proposito, che l'assistenza riabilitativa – nel caso in esame la sottomissione al patronato – assume, rispetto all'art. 47vCP, piuttosto un ruolo di sostegno ed " (...) è intesa a preservare dal pericolo di recidiva, in particolare promuovendo l'integrazione sociale e aiutando a superare le difficoltà delle quali un reato è spesso il

sintomo o che sorgono in seguito alla privazione della libertà, così da scongiurare ulteriori delitti. In particolare l'assistenza riabilitatrice (recte: riabilitativa) sostiene il condannato nell'affrontare problemi personali, psichici, materiali o professionali. Accanto alla collaborazione nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, è essenziale anche una consulenza personale. (...) " (FF 1999, p. 1807). L'assistenza riabilitativa, oltre a tenere in considerazione gli interessi del condannato, deve anche assumersi la responsabilità riguardo alla sicurezza della collettività (FF 1999, p. 1808). Pure le norme di condotta, quale misura di prevenzione speciale, si prefiggono lo stesso scopo: evitare il pericolo di recidiva da parte del condannato. Le stesse vanno formulate tenendo conto dell'interesse di quest'ultimo in modo tale che egli possa seguirle in maniera ragionevole, anche se ciò comporta inevitabilmente un intervento nella sua libertà (FF 1999, p. 1809 nota a piè di pagina 349 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3

Circa il fatto che il qui ricorrente non abbia dato seguito alle convocazioni da parte dell'Ufficio di patronato (che agisce, nel Canton Ticino, in qualità di autorità incaricata a prestare un'assistenza abilitativa adeguata), va prima di tutto osservato che nel decreto 16.10.2006 l'allora competente Consiglio di vigilanza aveva già ampiamente tenuto conto delle dichiarazioni e degli interessi di RI 1 – tra cui la sua intenzione di rientrare in _____ (in zona di confine) –, in modo tale che egli potesse seguire ragionevolmente l'assistenza riabilitativa (la sottomissione al patronato mediante un periodo di prova di tre anni, con scadenza il 12.11.2009) e la norma di condotta (l'obbligo di mantenere un'attività lavorativa durante il periodo di prova) alle quali è stato sottoposto (decreto 16.10.2006, p. 1/2, inc. Consiglio di vigilanza _____). Ma vi è di più. Il qui ricorrente, durante l'udienza tenutasi il 16.6.2008 dinanzi al giudice dell'applicazione della pena e alla presenza del suo patrocinatore avv. _____ (il cui scopo era di chiarire la sua posizione), ha tra l'altro dichiarato di non opporsi agli incontri previsti presso l'Ufficio di patronato e di fornire le indicazioni richieste (verbale di audizione 16.6.2008, inc. GIAP _____). Non si capisce pertanto per quale motivo, RI 1 in questa sede ritratti le sue dichiarazioni e si opponga fermamente a tali misure, che peraltro non appaiono né sproporzionate né incompatibili con la sua situazione finanziaria, geografica e personale. Va al riguardo rilevato che la sua abitazione/residenza (_____) e l'Ufficio di patronato distano meno di 40 km. Non appare pertanto che un tale tragitto, che dovrà essere percorso quando sarà convocato presso l'Ufficio di patronato, possa incidere così pesantemente sul suo reddito. A ciò aggiungasi che il qui ricorrente, sempre dinanzi al giudice dell'applicazione della pena, ha dichiarato che con il Canton Ticino manterrebbe i rapporti famigliari con i suoi genitori e le sue due figlie di primo letto: di conseguenza egli avrebbe anche la possibilità di conciliare gli incontri presso l'Ufficio di patronato con quelli con i suoi famigliari per risparmiare su eventuali costi di viaggio. Occorre infine evidenziare che nessuno ha vietato e vieta al qui ricorrente di trasferirsi in Svizzera con l'intera famiglia, come già comunicatogli dall'Ufficio di patronato con scritto 30.11.2007 [" (...) naturalmente se volesse rientrare con il domicilio in Svizzera, lo potrà fare quando meglio crede. L'eventuale presa a carico da parte dell'ente assistenziale verrà eventualmente decisa dagli uffici preposti (...) " (scritto 30.11.2007 annesso allo scritto 15.5.2008 dell'Ufficio di patronato, inc. _____)].

E. 5.4

Per quanto attiene al fatto che il qui ricorrente, su richiesta dell'Ufficio di patronato, non abbia prodotto gli ultimi conteggi di salario attestanti che egli stesse effettivamente svolgendo e mantenendo un'attività lavorativa, egli ha manifestamente disatteso la norma di condotta sancita dall'allora competente Consiglio di vigilanza nel suo decreto 16.10.2002. Ora, anche nell'adozione di questa misura la predetta autorità aveva preso in considerazione le intenzioni allora formulate dal qui ricorrente di mantenere la sua attività lavorativa presso la ditta di _____ e di collaborare con suo fratello nella conduzione della ditta di costruzioni (decreto 16.10.2006, p. 1/2, inc. Consiglio di vigilanza, inc. Consiglio di vigilanza _____). Il qui ricorrente non ha tuttavia dato seguito alle sue dichiarazioni, avendo abbandonato il suo posto di lavoro presso _____, senza nemmeno informare l'Ufficio di patronato (cfr., al proposito, scritto 30.11.2007 annesso allo scritto 15.5.2008 dell'Ufficio di patronato, inc. SEPTEM _____), e non avendo comprovato concretamente di esercitare una qualsivoglia attività lavorativa. Giova infine rilevare che con lettera 5/6.11.2008 RI 1 ha informato questa Camera di aver eletto domicilio legale presso suo fratello. Al predetto scritto egli ha allegato, in originale, un contratto di lavoro datato 5.5.2008 e denominato " contratto di prestazioni di manodopera ", segnalando parimenti che egli probabilmente, per motivi professionali e linguistici, si trasferirà in _____ verso metà dicembre 2008 (doc. 5). Dal surriferito contratto emerge in particolare che RI 1 avrebbe concluso un contratto con la _____, _____, per la durata di tre anni, la quale si avvale delle sue prestazioni professionali nell'espletamento di servizi e prestazioni di manodopera nel campo dell'edilizia per conto di terzi committenti per un importo mensile di € 800.--. Sembra quindi che il qui ricorrente stia esercitando un'attività lavorativa, e ciò è senz'altro un segnale positivo. Mal si capisce tuttavia per quale motivo egli dichiarò di essere intenzionato a trasferirsi in _____ per motivi lavorativi e linguistici, senza peraltro dimostrare concretamente i suoi progetti futuri (sia professionali, sia famigliari, sia personali), e per quale motivo, dinanzi al giudice dell'applicazione della pena, abbia dichiarato che ha l'intenzione di restare in _____. In siffatte circostanze, appare chiaro che le premesse per l'assistenza riabilitativa (sottoporsi a patronato) e la norma di condotta (l'obbligo di mantenere un'attività lavorativa durante il periodo di prova) sono ancora adempite, e che non sono dati i presupposti per sopprimerle o modificarle.

E. 5.5

La richiesta, infine, del qui ricorrente di commutare il residuo della pena di quattro mesi sospesa condizionalmente in una pena pecuniaria oppure in lavoro di pubblica utilità è inammissibile, non essendo tale facoltà, a questo stadio della procedura, prevista dal nostro Codice penale (cfr., al proposito, art. 95 CP e consid. 2 della presente decisione). Ne discende che la decisione impugnata – il cui contenuto appare corretto e condivisibile – dev'essere tutelata.

E. 6

Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 89 e 93 ss. CP, 339 cpv. 1 lit. j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF). 4.

Intimazione: per conoscenza: Per la Camera dei ricorsi penali II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.